

# **Città di Ercolano** Città Metropolitana di Napoli

# SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI

Ordinanza Sindacale N°: 96/2024

**Sindaco: CIRO BUONAJUTO** 

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente in materia di pericolo per la pubblica e privata incolumità per il muro di contenimento del tracciato ferroviario in via Marittima civico 63 di proprietà di Rete Ferro

## Il SINDACO

**Visto** il sopralluogo effettuato presso l'immobile in oggetto sito in via Marittima 53 congiuntamente alla Polizia Municipale il giorno 23/10/2024 prot. 62005/2024

"Si riscontrava il distacco di grandi porzioni di copriferro della trave posta in sommità del muro di contenimento del tracciato ferroviario lungo tutta la via Marittima in località Favorita nei pressi del civico 93, si procedeva, nell'impossibilità di contattare la parte nell'immediato e, con l'ausilio della ditta Sicurezza e Ambiente, all'apposizione di una delimitazione per una lunghezza di circa 90 m lungo il muro, posta a circa 50 cm dal muro stesso, al fine di interdire il passaggio nella zona di caduta dei calcinacci"

## Preso atto,

- che per il muro in oggetto censito al N.C.T del Comune di Ercolano al Foglio 19\_Z part. 84 risulta di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana: rfi-dpr-dtp.na@pec.rfi.it;

**Ritenuto**, per tutto quanto innanzi rappresentato, di dover procedere senza indugio all'eliminazione del pericolo mediante opere contingibili ed indifferibili, per la pubblica e privata incolumità;

**Richiamato** l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., che testualmente recita "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione".

**Rilevato** che quanto sopra riportato determina le condizioni oggettivamente necessarie, in termini di contingibilità ed urgenza, per l'emissione di apposita ordinanza ai sensi dell'art. 54, comma 4, del sopra richiamato Decreto a tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana.

**Richiamato** l'art. 677 del codice penale il quale stabilisce che "il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929".

## ORDINA

Α

Rete Ferroviaria Italiana rfi-dpr-dtp.na@pec.rfi.it in qualità di proprietario dell'immobile,

la messa in sicurezza "ad Horas" del muro in oggetto al fine di garantire la sicurezza dei passanti con l'obbligo di esibire, a lavori ultimati, idonea certificazione redatta da un tecnico legalmente autorizzato attestante la perfetta esecuzione delle opere e l'avvenuta eliminazione di ogni pericolo e la rimozione delle delimitazioni poste in essere da questo ente al fine di interdire il passaggio nella zona di caduta calcinacci.

### PREAVVERTE

- che in caso di inottemperanza della presente ordinanza, fatta salva l'informativa alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, si procederà da parte del Comune di Ercolano all'effettuazione in danno dei proprietari del complesso immobiliare in parola, delle opere necessarie alla salvaguardia della incolumità dei cittadini;
- che ogni eventuale impugnazione alla presente ordinanza va proposta nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di notifica della stessa al competente Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo, o nel termine di centoventi (120) giorni sempre dalla data di notifica della stessa al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- che l'inosservanza di cui sopra è soggetta a sanzione amministrativa nei confronti dei proprietari ai sensi del comma 1 dell'art. 677 del codice penale, il quale testualmente recita "il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929".

### COMUNICA

- che, in danno ai destinatari, è stata realizzata la recinzione dell'area di dissesto da parte della società "Sicurezza e Ambiente" per una lunghezza di circa 90 m;
- che l'Amministrazione si riserva di procedere alla richiesta di indennità per l'occupazione di suolo pubblico (area recintata) da calcolare a partire dal giorno 23 Ottobre 2024 fino al ricevimento del Certificato di Eliminato Pericolo da parte degli interessati, per un'area stimata di m 90x0,50 = 45 mq, da calcolare secondo le tariffe vigenti;
- che la manutenzione delle delimitazioni poste è in capo ai destinatari;
- che, nel caso di mancata manutenzione e/o mancata rimozione da segnalare unitamente alla trasmissione del C.E.P., delle delimitazioni poste in essere, questo ente provvederà alle stesse in danno ai destinatari.

#### DISPONE

\_la notifica della presente Ordinanza ad:

Rete Ferroviaria Italiana rfi-dpr-dtp.na@pec.rfi.it in qualità di proprietario dell'immobile

Copia del presente atto va inviato:

- alla Prefettura di Napoli;
- al Comando VV.F. di Napoli;
- al Commissariato di P.S. Portici Ercolano;
- alla Tenenza dei Carabinieri di Ercolano;
- alla Polizia Municipale di Ercolano;
- Alla Società "Sicurezza e Ambiente".

L'Ufficio Tecnico Comunale ed il Comando di Polizia Municipale sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, della esatta esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO

Avv. Ciro Buonajuto